

disperso un notevole patrimonio di attrezzatura specifica e sia tenuta viva nel territorio una tradizione che è molto sentita tanto da annoverare in passato per la sola sezione ceramica oltre 250 iscritti (normalmente 3 prime classi). (4-06173)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la multinazionale americana Hawthorn, nei giorni scorsi, ha annunciato 62 licenziamenti su un totale di 521 dipendenti dislocati nei tre stabilimenti del gruppo a Ozzano, Imola e San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, dove si producono mobili per ufficio e arredamento;

le organizzazioni sindacali confederali di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil chiedono che l'eventuale eccedenza temporanea di manodopera sia affrontata dall'azienda con strumenti di sostegno come la cassa integrazione a rotazione o i contratti di solidarietà;

il coordinamento sindacale ha proclamato un pacchetto di otto ore di sciopero a sostegno delle proprie richieste, promuovendo il coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate;

il piano di riorganizzazione sollecitato dai rappresentanti dei lavoratori dovrà contenere garanzie vere per l'occupazione e le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti oggi occupati —:

se non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, presso le parti, al fine di scongiurare le decisioni annunciate dai vertici aziendali, nell'intento di individuare soluzioni alternative, capaci di garantire gli attuali livelli occupazionali e tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori. (4-06152)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PREDA, SEDIOLI, SANDI, ALBONETTI, BERSANI, MONTECCHI, ZANNOTTI, BANDOLI, BIELLI e DE BRASI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le gelate del periodo 6-9 aprile 2003, che hanno interessato molti territori della regione Emilia-Romagna danneggiando le produzioni di maggior pregio sia ortofrutti-viticole sia anche estensive (bietole), ripropongono la questione della copertura dai danni delle produzioni agricole;

le più recenti modifiche alla legge n. 185 del 1992 prevedono una delimitazione che tenga conto, nel calcolo della produzione lorda vendibile (PLV) su cui conteggiare il 35 per cento della PLV zootecnica ed apistica (e questo impedisce la delimitazione in molte aree zootecniche), l'inserimento di un « rischio d'impresa » pari al 15 per cento da sottrarre al danno calcolato, un massimale di danno pari all'85 per cento del danno stesso e comunque non superiore a 25.000 euro, l'introduzione, con l'articolo 16 della legge n. 122 del 2001, a decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, della concessione in forma attualizzata dei contributi per il credito di soccorso di cui al Fondo di solidarietà nazionale, che comporta una drastica riduzione dell'efficacia degli stessi;

tali innovazioni, accompagnate dalla reintroduzione dell'esclusione delle colture assicurabili al fondo *ex post* a partire dal 1° gennaio 2004, ma che già per l'anno corrente comportano un'ulteriore riduzione del 5 per cento dal 16 novembre 2002 al 30 aprile 2003 e del 10 per cento dal 17 maggio 2003 al 31 dicembre 2003 dovevano essere compensate da una maggiore incisività e capacità di spesa della parte del fondo dedicata alle assicurazioni

attraverso anche polizze innovative, nonché dal decollo dei Fondi di mutualità gestiti dai Consorzi di difesa e dalle Cooperative;

l'emanazione del decreto ministeriale sui parametri decurta e penalizza il contributo pubblico sul pagamento delle assicurazioni stesse a fronte di una capienza del capitolo di spesa sulle assicurazioni ridotto rispetto agli scorsi anni;

l'assenza di polizze innovative e la tardività con cui si stanno concludendo le trattative tra consorzi di difesa e assicurazioni sta penalizzando il settore e mette a rischio il reddito dei produttori agricoli —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di superare le ataviche difficoltà burocratiche, per assicurare adeguate coperture finanziarie al capitolo di bilancio relativo al contributo pubblico sulle assicurazioni, per far decollare i fondi di mutualità, per avviare concretamente la riassicurazione da parte di Ismea. (5-01920)

BORRELLI, RAVA e CRISCI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 aprile 2003, con sentenza n. 3273/2003, il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 770 del 9 agosto 2002, relativo alla revoca dall'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica di Pescara, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 777 del 9 agosto 2002, relativo alla nomina del sostituto nella carica;

sempre in data 8 aprile 2003, il TAR Lazio ha emesso altre sentenze con le quali sono stati annullati i decreti relativi alla revoca e quelli relativi alla loro sostituzione dei Commissari straordinari di: Istituto per la Cerealicoltura di Roma, Istituto per la patologia vegetale di Roma, Istituto per l'Agrumicoltura di Acireale, Istituto per l'Olivicoltura di Cosenza, Istituto per la Selvicoltura di Arezzo;

la sentenza del TAR Lazio n. 3273/2203, così come le altre simili, « ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Pubblica Amministrazione »;

nei giorni successivi il Capo Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi, dottor Giuseppe Ambrosio, ha inviato ai direttori degli Istituti di cui sopra e agli interessati dai ricorsi una lettera nella quale si sostiene: « ... al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa il Commissario straordinario proseguirà nell'esercizio delle funzioni conferite con il decreto di nomina n. 777/2002 ». Nella stessa lettera « si invita il Direttore a vigilare al fine di evitare che siano posti in essere eventuali comportamenti pregiudizievoli della posizione di questa amministrazione »;

sulla base di tale direttiva i direttori degli istituti hanno, di fatto, impedito agli unici legittimi titolari della carica di Commissario straordinario di riprendere le loro funzioni —:

se non ritenga che la direttiva del capo dipartimento costituisca una palese violazione dei principi di legalità e quali azioni intenda intraprendere per dare immediata esecuzione alle sentenze del Tribunale Amministrativo sopra riportate. (5-01924)

Interrogazioni a risposta scritta:

PATARINO, VILLANI MIGLIETTA, LA GRUA, PEZZELLA e CANELLI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 318 del 5 luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari);

le previgenti discipline del canone di equo affido, pur esse basate sul reddito dominicale, stabilito a norma del Regio Decreto n. 589 del 1939, furono colpite da declaratorie di illegittimità costituzionale, con sentenze n. 155 del 1972 e n. 153 del

1977, nella parte in cui prevedono coefficienti di moltiplicazione del suddetto reddito dominicale;

le modificazioni derivanti dalla prima revisione del catasto dei terreni del 1939, disposte con decreto ministeriale 13 dicembre 1979, hanno acquistato effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988 (in virtù del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403);

in ottemperanza agli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sono stati sottoscritti contratti di equo affitto ancora basato, nonostante l'intervenuta revisione degli estimi catastali, sul reddito dominicale;

non è intervenuta la nuova disciplina nella materia dei contratti agrari, pur espressamente prevista dall'articolo 62, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, oggi abrogato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002;

la sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 ha generato liti tra proprietari e affittuari per la impossibilità di determinare un « equo canone » secondo lo spirito della legge n. 203 del 1982 che tuttavia resta in vigore per gli altri articoli non abrogati:

se non ritenga di dover intervenire con i provvedimenti e le iniziative che riterrà più opportuni al fine di colmare, in tempi brevissimi, il vuoto normativo determinatosi a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

(4-06155)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità che costeggia l'autostrada Torino-Milano stanno provocando una serie di gravi inconvenienti alle aziende agricole i cui fondi sono

interessati ai lavori o sono prossimi alle aree interessate dal sedime ferroviario;

sono centinaia le aziende interessate, proprio nel periodo delle delicate operazioni di semina, trapianto e trattamento dei frutteti;

vi è il serio rischio, per molte aziende, di vedere compromessa la produzione agricola nell'intera zona interessata ai lavori della nuova linea;

gli agricoltori, in particolare, denunciano e lamentano la mancanza di un referente unico cui rivolgersi per l'analisi e la soluzione dei singoli problemi;

appare necessario, per le dimensioni del problema, un autorevole intervento del ministero delle politiche agricole e forestali al fine di coordinare senza indugio i rapporti con le competenti autorità che hanno la responsabilità dell'opera e con le imprese che eseguono i lavori —:

se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza al fine di ottenere l'individuazione di un unico referente al quale le imprese agricole possano rivolgersi, in questa delicata stagione, al fine di cercare di risolvere i singoli problemi che si pongono, dovendosi coniugare le esigenze dei lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità, costeggiante l'autostrada Torino-Milano, con le inderogabili esigenze delle aziende agricole. (4-06158)

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Campania ed in particolare le province di Napoli e Caserta hanno subito gravissimi ed irreparabili danni all'agricoltura, in particolare ai frutteti del tipo pesco, albicocco, ciliegio ed anche il melo, per le consistenti gelate avvenute nella notte tra il 7, 8 e 9 aprile 2003;

le autorità locali hanno, nella immediatezza, comunicato e documentato la circostanza agli enti preposti;

la regione Campania ha richiesto lo stato di crisi nonché lo stato di calamità straordinaria;

dette circostanze sono state comunicate anche al ministero delle risorse agricole e forestali —:

ritenuto che i danni sono ingenti, quali provvedimenti intenda adottare a difesa dei coltivatori delle province di Napoli e Caserta. (4-06166)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

BLASI, CROSETTO, GIOACCHINO ALFANO, ZORZATO, GIUDICE, BARRIELLO, SAVO, TARANTINO, FALANGA, ROMOLI e VERRO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda sanitaria Asl n. 3 del Lago-negrese in Basilicata ha di recente adottato con deliberazione n. 141 del 17 gennaio 2003, un provvedimento monocratico, del Direttore Generale, avente ad oggetto: « Misure per la riduzione dell'emigrazione sanitaria infraregionale »;

detta deliberazione ha lo scopo di ridurre quella che il direttore generale chiama « crescente emigrazione sanitaria, attraverso iniziative per il controllo globale del tasso di ospedalizzazione grezzo »;

a tale scopo viene introdotto un progetto incentivante per i medici di medicina generale finalizzato proprio ad un controllo della mobilità ospedaliera infraregionale;

in particolare il progetto prevede una erogazione pari al 3 per cento della minore spesa sostenuta per un solo ricovero in ambito infraregionale che verrà evitato, ciò implica che per un qualsiasi DRG del valore di 2157,83 euro spetterà al medico una quota pari a 65,27 euro;

inoltre, pare di comprendere agli interroganti che la determinazione del direttore generale incide direttamente sulla sfera di un principio costituzionale del nostro paese: il diritto alla salute, inteso anche come possibilità di scegliere il luogo ritenuto dall'ammalato più idoneo alle proprie cure senza nessun condizionamento e, soprattutto, senza nessuna barriera burocratica che possa inficiare il significato più profondo di questo diritto. Pagare una « percentuale » ad un medico di base, oltre che violare questo principio, ci sembra porsi sul confine morale della deontologia professionale degli stessi medici, ai quali viene offerto un incentivo che potrebbe finire per restringere le opportunità di cura nel solo ambito del territorio dell'ASL di riferimento. Né va sottaciuto l'esplicito riferimento che il direttore generale fa, citiamo testualmente, « ad iniziative per il controllo globale del tasso di ospedalizzazione grezzo »;

non volendo giudicare la ruvidità di alcuni termini, che non si dimentichi vengono utilizzati in un contesto socio-sanitario come quello della cura degli ammalati presso gli ospedali pubblici, si deve invece sottolineare come l'offerta sanitaria tende, in questa circostanza, ad essere oltre misura burocratizzata e sottoposta ad un serrato e centralizzato controllo amministrativo;

gli interroganti ritengono che il diritto di scelta dei cittadini debba essere garantito e riconosciuto su tutto il territorio nazionale —:

se risulta al Ministro della salute, che altre ASL del territorio nazionale abbiano adottato analoghi e secondo noi, illiberali e coercitivi provvedimenti;

se non ritenga che sul principio contenuto nel predetto atto le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale del nostro paese debbano essere ascoltate. (3-02232)